

# Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza

*Rivista quadrimestrale fondata a Bologna nel 2007*


ISSN: 1971-033X

Registrazione n. 7728 del 14/2/2007 presso il Tribunale di Bologna

**Redazione e amministrazione:** Società Italiana di Vittimologia (S.I.V.) - Via Sant'Isaia 8 - 40123 Bologna - Italia; Tel. e Fax. +39-051-585709; e-mail: [augustoballoni@virgilio.it](mailto:augustoballoni@virgilio.it)

***Rivista peer reviewed (procedura double-blind) e indicizzata su:***

Catalogo italiano dei periodici/ACNP, Progetto CNR SOLAR (Scientific Open-access Literature Archive and Repository), directory internazionale delle riviste open access DOAJ (Directory of Open Access Journals), CrossRef, ScienceOpen, Google Scholar, EBSCO Discovery Service, Academic Journal Database, InfoBase Index

*Tutti gli articoli pubblicati su questa Rivista sono distribuiti con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License* 

*Editore e Direttore:*

**Augusto BALLONI**, presidente S.I.V., già professore ordinario di criminologia, Università di Bologna, Italia ([direzione@vittimologia.it](mailto:direzione@vittimologia.it))

## COMITATO EDITORIALE

*Coordinatore:*

**Raffaella SETTE**, dottore di ricerca in criminologia, professore associato, Università di Bologna, Italia ([redazione@vittimologia.it](mailto:redazione@vittimologia.it))

Elena BIANCHINI (Università di Bologna), Roberta BIOLCATI (Università di Bologna), Fabio BRAVO (Università di Bologna), Lorenzo Maria CORVUCCI (Foro di Bologna), Maria Pia GIUFFRIDA (Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria, Ministero della Giustizia), Giorgia MACIOTTI (Università Tolosa 1 Capitole, Francia), Andrea PITASI (Università "G. D'Annunzio, Chieti), Sandra SICURELLA (Università di Bologna)

## COMITATO SCIENTIFICO

*Coordinatore:*

**Roberta BISI**, vice Presidente S.I.V., professore ordinario di sociologia della devianza, Università di Bologna, Italia ([comitatoscientifico@vittimologia.it](mailto:comitatoscientifico@vittimologia.it))

Andrea BIXIO (Università Roma "La Sapienza"), Encarna BODELON (Università Autonoma di Barcellona, Spagna), Stefano CANESTRARI (Università di Bologna), Laura CAVANA (Università di Bologna), Janina CZAPSKA (Università Jagiellonian, Cracovia, Polonia), Lucio D'ALESSANDRO (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli), François DIEU (Università Tolosa 1 Capitole, Francia), Maria Rosa DOMINICI (S.I.V.), John DUSSICH (California State University, Fresno), Jacques FARSEDAKIS (Università Europea, Cipro), Ruth FREEMAN (University of Dundee, UK), Paul FRIDAY (University of North Carolina, Charlotte), Xavier LATOUR (Université Côte d'Azur), Jean-Marie LEMAIRE (Institut Liégeois de Thérapie Familiale, Belgio), André LEMAÎTRE (Università di Liegi, Belgio), Silvio LUGNANO (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli), Mario MAESTRI (Società Psicoanalitica Italiana, Bologna), Luis Rodriguez MANZANERA (Università Nazionale Autonoma del Messico), Gemma MAROTTA (Sapienza Università di Roma), Vincenzo MASTRONARDI (Unitelma-Sapienza, Roma), Maria Rosa MONDINI (Centro Italiano di Mediazione e Formazione alla Mediazione, Bologna), Stephan PARMENTIER (Università Cattolica, Lovanio, Belgio), Tony PETERS† (Università Cattolica, Lovanio, Belgio), Monica RAITERI (Università di Macerata), Francesco SIDOTI (Università de l'Aquila), Philip STENNING (Università di Griffith, Australia), Emilio VIANO (American University, Washington, D.C.), Sachio YAMAGUCHI (Università Nihon Fukushi, Giappone), Simona ZAAMI (Università Roma "La Sapienza"), Christina ZARAFONITOU (Università Panteion, Atene), Vito ZINCANI (Procura della Repubblica, Modena)

# Focus giurisprudenziale

## Gros plan sur la jurisprudence

### Case-law Focus

A cura di *Lorenzo Maria Corvucci*\*

#### Esame giurisprudenza sezioni unite

**Cassazione penale, sez. un., 29/05/2014, n. 4258 - Ric. Gatto -Dott. Santacroce Giorgio - Presidente - Dott. Ippolito Francesco - rel. Consigliere**

Laddove, di seguito ad una sentenza irrevocabile di condanna, venga dichiarata l'illegittimità costituzionale di una norma penale, sì diversa dalla norma incriminatrice, ma incidente sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, è compito del giudice dell'esecuzione, su richiesta del Pubblico Ministero, ai sensi degli artt. 655, 656, 666 c.p.p., procedere all'eventuale mitigazione della pena irrogata, se non ancora interamente eseguita. Sulla scorta della sentenza n. 251 del 2012 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 69, comma 4, c.p., nella parte in cui sanciva il divieto di dichiarare la prevalenza della circostanza attenuate di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990 sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, c.p., il giudice dell'esecuzione potrà, invece, anche dichiarare la prevalenza di una circostanza attenuante; sempre che, però, una siffatta valutazione non sia stata espressamente esclusa dal giudice della cognizione, in virtù di norme diverse da quelle oggetto della pronuncia di incostituzionalità. In ossequio alle disposizioni vigenti in tema di successione di leggi penali nel tempo, e considerato che gli effetti della declaratoria

di incostituzionalità, a differenza di quelli che scaturiscono dallo *ius superveniens*, inficiano sin dall'origine la disposizione impugnata, il giudice dell'esecuzione potrà correttamente individuare la porzione di pena da eliminare. L'efficacia del giudicato penale che si sostanzia nel divieto di *bis in idem* non determina, di fatto, l'immodificabilità assoluta del trattamento sanzionatorio, sancito con sentenza irrevocabile di condanna, anzi, se la pena irrogata subisce modificazioni, in linea con la tutela dei diritti costituzionali della persona, "ampi margini di manovra" vengono riconosciuti alla giurisdizione esecutiva.

Questi i principi di diritto enunciati: *"Successivamente a una sentenza irrevocabile di condanna, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa dalla norma incriminatrice, idonea a mitigare il trattamento sanzionatorio, comporta la rideterminazione della pena, che non sia stata interamente espiata, da parte del giudice dell'esecuzione"*.

Ne consegue che: *"Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionalità dell'art. 69 c.p., comma 4, nella parte in cui vietava di valutare prevalente la circostanza*

---

\* Avvocato, Foro di Bologna.

*attenuante di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, sulla recidiva di cui all'art. 99 c.p., comma 4, il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 1, e in applicazione della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 4, potrà affermare la prevalenza della circostanza attenuante, semprechè una simile valutazione non sia stata esclusa nel merito dal giudice della cognizione, secondo quanto risulta dal testo della sentenza irrevocabile".*  
*"Per effetto della medesima sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2012, è compito del pubblico ministero, ai sensi degli artt. 655, 656 e 666 c.p.p., di richiedere al giudice dell'esecuzione l'eventuale rideterminazione della pena inflitta all'esito del nuovo giudizio di comparazione".*

**Cassazione penale, sez. 4, Sentenza n. 11417 del 2017 - Pres. Dott. Romis, Rel. Dtt. Ranaldi - un caso applicativo dei principi di cui a SS.UU. 42858 del 2014 - Mic. Gatto**

Con sentenza Num. 11417 del 2017, Sez. 4, la Corte di Cassazione ha avuto occasione di ribadire un principio già riconosciuto dalle Sez. U. n. 42858 del 2014 Ric. Gatto, in tema di *ius superveniens* in rapporto alla rideterminazione della pena *in executivis*. Nel caso di specie la Corte di Cassazione si è trovata di fronte un caso di interpolazione normativa in materia tributaria. Il ricorso si fonda, tra gli altri motivi, sul rilievo che, all'indomani della riforma introdotta dall'art. 11 del d.lgs. 158 / 2015, l'art. 13 del d.lgs. n. 74/2000 prevede non più un'attenuante sul *quantum* della pena, bensì una causa di non punibilità in forza del pagamento del debito tributario prima dell'apertura del dibattimento nei casi di imputazione di cui agli artt. 10 bis, 10 ter e 10 quater, comma 1 del d.lgs. 74/2000.

La Corte accoglie il motivo assorbente della causa di non punibilità, ancorché sopravvenuta alla sentenza

di primo e secondo grado, avendo l'imputato provveduto al pagamento integrale degli importi dovuti al fisco, già prima dell'apertura del dibattimento, nonostante che, per detta circostanza, lo stesso avesse già beneficiato dell'attenuante prevista dal previgente articolo 13 d.lgs. 74/2000. Tuttavia, insiste la Suprema Corte, nulla osta alla formazione di un giudicato progressivo conseguente alla precedente sentenza di condanna. Come anticipato, infatti, le Sezioni Unite hanno confermato un orientamento che si pone sul solco dell'erosione del "mito" della intangibilità del giudicato che di recente ha trovato compiuta definizione in Sez. U. Gatto - n. 42858 del 2014. In quest'ottica le medesime hanno stabilito che *"l'efficacia del giudicato penale nasce dalla necessità di certezza e stabilità giuridica, propria della funzione tipica del giudizio, ma anche dall'esigenza di porre un limite all'intervento dello Stato nella sfera individuale, sicché si esprime essenzialmente nel divieto di "bis in idem", e non implica l'immoificabilità in assoluto del trattamento sanzionatorio stabilito con la sentenza irrevocabile di condanna nei casi in cui la pena debba subire modificazioni necessarie imposte dal sistema a tutela dei diritti primari della persona"*.

Sulla scorta di questi precedenti, a ben vedere, non si pone nel caso di specie un problema di intangibilità del giudicato, atteso che la questione ancora *sub iudice* è strettamente connessa con l'applicazione dell'art. 13 d.lgs. n. 74 /2000 a seguito della novella, che rappresenta una norma modificativa *in melius* suscettibile di applicazione ex art. 2 c.p., quale norma più favorevole. L'imputato, infatti, ha il diritto di vedersi applicato la legge più favorevole a fronte del principio del *favor rei* e di uguaglianza.

Per queste ragioni la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata senza rinvio in ragione dell'intervenuta causa di non punibilità.

**Penale Sent. Sez. U Num. 7697 Anno 2017 –  
Canzio Giovanni - Relatore: Izzo Fausto**

Con sentenza n. 7697/2017, le Sez. U. della Suprema Corte di Cassazione si sono pronunciate sulla questione, di cui all'ordinanza di rimessione del 5.10.2016, “*se l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare configuri un'ipotesi di nullità assoluta ex art. 179 c.p.p., insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, derivante dalla omessa citazione dell'imputato*”.

La questione oggetto di rimessione era già stata sottoposta all'attenzione delle Sezioni Unite che, con sentenza n.35358/2003, avevano ricondotto il vizio in esame ad un'ipotesi di nullità assoluta ex art. 179 c.p.p., equiparando l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare all'imputato all'omessa citazione.

Ciò sulla base di diversi indici normativi e di considerazioni di carattere sistematico: si era, infatti, rilevata, da un lato, l'assoluta centralità dell'udienza preliminare, “*...assurta al rango di vero e proprio giudizio, con conseguente innalzamento delle garanzie dell'imputato..*”, dall'altro, la presenza di indici normativi/interpretativi che deponavano in tal senso, tra cui, in particolare, la Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, ove testualmente, si affermava che l'omessa citazione, costituente un'ipotesi di nullità insanabile, era da intendersi riferita non solo al dibattimento ma anche a momenti diversi, tra cui, ad esempio, l'udienza preliminare nonché talune disposizioni codicistiche, artt. 420 comma 2 e 479 comma 4 c.p.p., che prevedono, rispettivamente, l'obbligo per

il giudice di procedere agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti la necessaria citazione per l'udienza preliminare del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, per cui - aveva osservato la Corte - da un lato, il concetto di costituzione, cui si riferisce la prima delle succitate disposizioni, è “*conseguenziale a quello di citazione*”, dall'altro, come anche l'imputato, ai sensi e agli effetti di cui all'art.479 comma 4 c.p.p., doveva intendersi destinatario di un atto avente valenza di citazione, ancorchè denominato avviso, posto che una diversa interpretazione delle modalità di *vocatio in ius* tra parti eventuali e parti necessarie del processo, sarebbe risultata irrazionale.

Conseguentemente, sull'assunto secondo cui il legislatore laddove ha fatto riferimento alla citazione avrebbe inteso fornire a tale espressione non il significato di formale ed espresso invito a comparire ma di atto con cui l'imputato, l'indagato o il condannato, vengono posti in condizione di partecipare ad una fase processuale destinata a concludersi con un atto a valenza decisoria, le S.U., in passato, avevano optato per la qualificazione dell'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare all'imputato in termini di nullità assoluta ex art.179 c.p.p.

Nel recente arresto, la Suprema Corte dà atto, tuttavia, dell'esistenza, nel panorama giurisprudenziale, dell'opposto orientamento che riconduce il vizio in esame ad un'ipotesi di nullità a regime intermedio ex art. 180 c.p.p., giustificando tale conclusione sulla non assoluta equiparabilità al dibattimento dell'udienza preliminare che - per i fautori di tale opposto orientamento, nonostante la riforma introdotta con la legge 479/1999 - continuerebbe ad assolvere una funzione di filtro e non di giudizio, con conseguente diversa valenza della *vocatio in ius* dell'imputato.

Al fine di dirimere l'annosa questione oggetto di rimessione, i Giudici ricorrono al criterio di matrice dottrinale (ma recepito dall'unanime giurisprudenza) del *c.d. pregiudizio effettivo*, in forza del quale, al fine di valutare gli effetti della consumazione di un eventuale *error in procedendo*, occorre avere riguardo all'incidenza che lo stesso ha avuto sulle garanzie che l'ipotesi di invalidità è destinata a presidiare per cui non qualsivoglia violazione di una prescrizione determina un'invalidità assoluta che sarà, invece, ravvisabile soltanto, qualora, ne sia, in concreto, derivato un effettivo pregiudizio alle garanzie difensive della parte processuale.

Sulla base dell'enunciato principio, le Sez. U. rilevano come, nel caso di specie, la nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare all'imputato abbia effettivamente inciso sulla sua *vocatio in iudicium*, tant'è che l'imputato non aveva partecipato all'udienza né aveva fornito alcuna manifestazione di attiva partecipazione da cui desumere l'effettiva conoscenza dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare; quest'ultimo era stato, infatti, recapitato ad un indirizzo diverso da quello di residenza e domicilio dell'imputato e ad un soggetto diverso, erroneamente indicato come madre, non convivente e tale nullità, per le ragioni anzidette, è stata qualificata come assoluta ex art. 179 c.p.p.

**Penale Sent. Sez. U Num. 6903 Anno 2017 -  
Presidente: Canzio Giovanni - Relatore:  
Cammino Matilde**

Con sentenza n.6903/2017, le Sez. U. della Suprema Corte si sono pronunciate sulla questione, di cui all'ordinanza di rimessione della VI Sezione Penale del 12.2.2016, "*se in presenza di un ricorso cumulativo per diversi e autonomi capi di imputazione, per i cui reati sia*

*intervenuta la prescrizione dopo la deliberazione di appello, l'accoglimento dei motivi afferenti un capo imponga o meno la dichiarazione di prescrizione anche per i distinti ed autonomi capi di imputazione, pur quando i pertinenti motivi siano invece giudicati originariamente inammissibili*".

Dopo un articolato richiamo dell'orientamento giurisprudenziale in ordine all'impossibilità per i giudici di legittimità di procedere alla declaratoria dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione successivamente al grado di appello a fronte dell'inammissibilità del ricorso - impedendo, queste ultime, l'instaurazione di un valido rapporto processuale - i giudici danno atto di come il contrasto da cui è generata la rimessione si presenti, per così dire, soltanto apparente, posto che a fronte del prevalente orientamento (che la Corte finirà per condividere), si registrano nel panorama giurisprudenziale soltanto due precedenti di segno opposto.

*Ratio decidendi* è l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale sull'autonomia dei rapporti processuali di impugnazione relativi ai singoli capi e punti nel caso di ricorso avverso una sentenza plurima o cumulativa, di cui - in passato e più volte - la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, ha avuto modo di occuparsi (cfr. Cass. Pen.S.U. n.373/90; Cass. S.U. n.1/2000 nonché Cass.S.U.10251/2007 ma anche Cass. Pen. I Sez.4506/91, Sez. II n.1312/97, Sez.6 6924/2011).

Premesse le note definizioni di "capo" e "punto" della sentenza e la rilevanza delle stesse con riferimento tanto alla tematica del giudicato parziale quanto a quella della specificità dei motivi di impugnazione - tematica oggetto di altro importante e recentissimo arresto a Sezioni Unite -, le Sez. U. condividono l'orientamento prevalente, secondo cui "*nei processi oggettivamente cumulativi, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali*

*relativi a ciascun capo di imputazione impedisce che l'ammissibilità del ricorso relativo ad un capo possa determinare l'insorgere di un rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali l'impugnazione sia dichiarata inammissibile*", in ragione dell'individualità dei capi della sentenza impugnata, con la conseguenza che, per questi ultimi, non è possibile rilevare la prescrizione maturata successivamente alla sentenza in appello.

**Penale Sent. Sez. U. Num. 6296 Anno 2017 -  
Presidente: Canzio Giovanni - Relatore:  
Francesco Maria Silvio Bonito**

Le Sez. U. sono in questa circostanza chiamate a dirimere il contrasto interpretativo sorto in relazione ai poteri del giudice dell'esecuzione in sede di applicazione della disciplina della continuazione tra reati già giudicati nella fase della cognizione.

Questa la questione sottoposta al Collegio: *"Se, ai fini della quantificazione della pena in materia di reato continuato, una volta individuato il reato più grave in applicazione del disposto di cui all'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione possa quantificare l'aumento di pena relativo ai singoli reati-satellite, già uniti in continuazione dal giudice di cognizione, in misura superiore a quella originariamente indicata, quando il risultato finale della operazione si mantenga nei limiti fissati dal comma 2 dell'art. 671 cod. proc. pen."*

Il Collegio si concentra sull'analisi del disposto normativo di cui all'art. 671 cod. proc. pen., affermando la sussistenza di due opposti orientamenti; il primo interpreta la norma escludendo la possibilità di rettificare in aumento la pena inflitta per le singole fattispecie criminose minori (a sostegno il principio del *favor rei* e del giudicato vincolante in sede di esecuzione), il secondo indirizzo, invece, sostiene che il giudice

dell'esecuzione sia vincolato solo all'individuazione del reato più grave ed alla pena per esso stabilita, ritenendolo pertanto libero di rideterminare in misura superiore il trattamento sanzionatorio relativo ai reati-satellite.

Al fine di risolvere il contrasto, le Sezioni Unite muovono dalla *ratio* della norma in questione, che si identifica nel recupero in sede esecutiva dell'operatività del vincolo della continuazione, in favor rei, consentendo una più mite disciplina rispetto al cumulo materiale in ipotesi di più condotte passate in giudicato ma separatamente giudicate. L'intenzione del legislatore risulta quindi essere quella di mitigare il regime sanzionatorio riveniente dalle sentenze pronunciate dal giudice della cognizione (Corte Cost., ord. n. 56 del 2010).

Viene poi rammentato che l'art. 671 cod. proc. pen. viene tradizionalmente ritenuto norma di confine tra cognizione ordinaria ed esecuzione penale, considerato che la stessa conferisce al giudice dell'esecuzione poteri di rivalutazione del fatto, più incisivi rispetto a quelli normalmente riconosciutigli dall'ordinamento (cfr. Corte Cost. n. 183 del 2013). Si tratta sempre, tuttavia, di potestà di tipo correttivo, di intervento di natura sussidiaria che non può porsi in contrasto con le decisioni del giudice del processo.

Vi è poi un aspetto sistemico valorizzato dal Collegio ai fini della decisione, nello specifico, l'art. 533, comma 2, cod. proc. pen., il quale pone la regola che, nella determinazione della pena per più reati ritenuti tra loro in continuazione, il giudice provvede ad indicare la sanzione per ciascuno di essi, regola che sottolinea la "*sostanza atomistica*" del reato continuato, nonostante la sua natura unitaria, cosicché, in sede esecutiva, qualora sia necessario applicare particolari istituti, ciascun reato riacquista la sua autonomia. Di qui l'incongruenza del sistema

che vede peggiorato in sede esecutiva il trattamento sanzionatorio riferito a ciascun reato portato in continuazione.

In ultimo, il Collegio affronta il rapporto tra la disciplina dettata dall'art. 671 cod. proc. pen. e l'istituto del giudicato, sottolineando la sua consolidata intangibilità e la sua riconosciuta cedevolezza applicabile sempre e soltanto in favore del condannato e mai contro, di modo che l'ipotesi di una decisione in peius del giudice dell'esecuzione in relazione alla sanzione del reato-satellite, appare palesemente contraria all'attuale fase evolutiva del processo penale. (S.U. n. 4258 del 2014, Gatto, Rv. 261096)

Il Collegio, alla stregua di quanto argomentato, afferma il seguente principio di diritto: *il giudice dell'esecuzione, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con sentenza irrevocabile di condanna*".

**Penale Sent. Sez. U. Num. 8825 Anno 2017 - Presidente: Giovanni Canzio - Relatore: Alessandro Maria Andronio**

Con sentenza numero 8825/17, le Sezioni Unite si pronunciano sul difetto di specificità dei motivi di appello, chiarendo, *“se e a quali condizioni e limiti, il difetto di specificità dei motivi di appello comporti inammissibilità dell'impugnazione”*.

La questione concerne il problema dell'ampiezza del “filtro” costituito dalla declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni, previsto all'art. 591, comma 2, c.p.p.

Prima di esaminare concretamente il contrasto giurisprudenziale emerso in ordine alla specificità dei motivi di appello, il Collegio richiama la

consolidata giurisprudenza che ha affermato l'inammissibilità del ricorso per cassazione in caso di mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.

Si è sottolineato che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili *“non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato”* (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di quanto affermato risiedono nel fatto che l'atto di impugnazione non possa in alcun modo ignorare le ragioni del provvedimento censurato. (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Allo stesso modo si è ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione che reiteri pedissequamente i motivi già precedentemente dedotti in appello e disattesi dalla corte di merito. (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181).

Per quanto riguarda l'appello, invece, la situazione appare diversa in quanto controversa e trattata da un numero elevato di pronunce, le quali hanno inevitabilmente condotto alla formazione di due principali orientamenti.

L'indirizzo favorevole ad una rivalutazione della categoria dell'inammissibilità afferma che la specificità dei motivi di appello debba essere considerata in maniera meno stringente e comunque diversa rispetto allo scrutinio dei motivi di ricorso per cassazione, richiamando a sostegno della tesi il principio del *favor impugnationis* e la diversa struttura dei giudizi.

Il Collegio sottolinea, pertanto, che il contrasto ha per oggetto non l'inammissibilità conseguente la c.d. “genericità intrinseca” dei motivi quale astrattezza e non pertinenza al caso concreto, ma, al contrario, si

fonda sulla inammissibilità conseguente ad una “genericità estrinseca”, ovvero la mancanza di correlazione fra i motivi di appello e le ragioni di fatto o di diritto su cui si basa la sentenza impugnata. Ed è proprio il secondo indirizzo giurisprudenziale ad avere dato vita al contrasto in questione, in quanto sostiene una sostanziale omogeneità della valutazione della specificità estrinseca dei motivi di appello e dei motivi di ricorso per cassazione; un’omogeneità che trova fondamento nella natura del giudizio di appello, il quale non costituisce un “nuovo giudizio” bensì uno strumento di controllo o di censura su specifici punti e per specifiche ragioni, della decisione impugnata. L’impugnazione deve quindi avviarsi tramite una critica specifica e puntuale della *ratio decidendi* del provvedimento appellato.

Il contrasto giurisprudenziale in oggetto trova riscontro nel contesto normativo e, precisamente nella tensione che esiste fra il principio di specificità dell’appello, previsto all’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, che non opera alcuna distinzione fra appello e ricorso per cassazione, e il principio devolutivo fissato dall’art. 597, comma 1, secondo cui la cognizione del giudice d’appello non è limitata ai motivi proposti, bensì si estende ai punti della decisione ai quali essi si riferiscono.

Le S.U. risolvono il contrasto condividendo l’indirizzo più restrittivo, ritenendo che lo stesso si fondi su solide basi letterali e sistematiche.

Nello specifico, rileva preliminarmente il richiamo all’esigenza di specialità estrinseca dei motivi di appello da parte della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani in materia di processo equo (art. 6 Convenzione eur. dei diritto dell’uomo), così come da una sentenza della Corte EDU, sez.4, 16/06/2015, Mazzoni c. Italia, §§ 39-

40, la quale sottolinea come il diritto ad un tribunale si presti a limitazioni implicitamente ammesse.

Ragioni di coerenza con l’ordinamento interno vengono ad assumere, tuttavia, maggiore considerazione a fini decisorii, in quanto dal combinato normativo disposto dagli artt. 581, comma 1, lett. c), 591, comma 1, lett. c), e 597, comma 1, c.p.p., emerge che l’ultima delle disposizioni – stabilendo che la cognizione del procedimento è affidata al giudice di appello limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti – non può essere interpretata nel senso che sia sufficiente, ai fini dell’ammissibilità dell’appello, che i motivi si riferiscano semplicemente a “punti della decisione”.

La plena cognitio del giudice d’appello rileva solo e unicamente qualora questo sia stato legittimamente investito dei relativi poteri, ciò realizzandosi a seguito di un’impugnazione rispettosa della previsione normativa di cui all’art. 581 c.p.p.

L’impugnativa è volta infatti ad attivare uno strumento di controllo, su specifici punti e ragioni, della decisione impugnata.

Affinché il giudice dell’impugnazione possa dirsi efficacemente investito dei poteri di cui all’art. 597, comma 2, lett. b) c.p.p., i motivi devono dunque contenere ragioni idonee a confutare e sovvertire, sul piano strutturale e logico, le valutazioni del primo giudice.

A corollario e riscontro di quanto detto, le S.U. citano anche la modifica dell’art. 342 cod. proc. civ., introdotta nel 2012, novella che ha eliminato il generico riferimento ai “motivi specifici dell’impugnazione”, disponendo che l’appello debba essere motivato e prevedendo espressamente la sanzione di inammissibilità, qualora la motivazione non contenga “l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle



modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado” (art. 342, primo comma, n.1 c.p.c.), ovvero “l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.” (art. 342, primo comma, n.2 c.p.c.)

Il Collegio conclude affermando la necessità della specificità, anche estrinseca, dei motivi di appello,

enunciando il seguente principio di diritto: “*L’appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati e rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata*”.